



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 9 del 17/02/2022	Oggetto: Approvazione Piano Tariffario TARI anno 2022
---	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **16:15** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	BOSU TONINO	Si	
Vicesindaco	ZORODDU ANGELO SALVATORE	Si	
Consigliere Comunale	ZORODDU NICOLA	Si	
Consigliere Comunale	SEDDA FRANCESCA	Si	
Consigliere Comunale	AGATE MARIA GABRIELLA	Si	
Consigliere Comunale	PITTALIS ANTONELLA	Si	
Consigliere Comunale	ORTU RAIMONDO	Si	
Consigliere Comunale	PILOTTO GIAMBATTISTA		Si
Consigliere Comunale	PUSCEDDU ALESSANDRO		Si
Consigliere Comunale	MEREU PIERO	Si	
Consigliere Comunale	BOSU MATTEO	Si	
Consigliere Comunale	MARTEDDU TONY	Si	
Consigliere Comunale	PIGA GIOVANNA	Si	

Consiglieri presenti: **11**
Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Tonino Bosu** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 17/02/2022

Oggetto: Approvazione Piano Tariffario TARI anno 2022
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la tassa sui rifiuti (tari);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della tari;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 29/09/2014 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la disciplina della tari modificato con delibera di Consiglio n. 14 del 28.06.2021 in attuazione del D.Lgs 116/2020;

Visto l'art. 8 del dpr 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Vista la l. 205/2017 che ha attribuito all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad Arera anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

Considerato che:

- Con deliberazione 225/2018/r/rif, l'autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- Con il documento per la consultazione 713/2018/r/rif l'autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- Con deliberazione 715/2018/r/rif, l'autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- Nell'allegato a alla deliberazione 242/2019/a, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'autorità ha indicato la definizione di "regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'allegato a alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

Dato atto che con Deliberazione n. 363 del 03 agosto 2021, ARERA ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (c.d. MTR-2) per la disciplina del procedimento di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Considerato che:

- I principi normativi e procedurali introdotti con il nuovo MTR-2 disciplinano il periodo regolatorio quadriennale per le annualità 2022-2025.
- La nuova metodologia introduce novità rilevanti rispetto alla precedente, tra le quali si segnalano le seguenti:
- Nuovo periodo di validità del piano economico finanziario, in quanto il PEF TARI da approvare nell'anno 2022 dovrà essere compilato con riferimento alla programmazione dei costi dell'intero quadriennio regolatorio del MTR-2, vale a dire per le annualità dal 2022 al 2025, con possibilità di revisione biennale (al 2024) del PEF. Tuttavia, il Metodo ammette la possibilità di revisione annuale, purché debitamente motivata.

- Nuovi criteri di definizione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti (CTR e CTS), con il monitoraggio delle tariffe massime ammissibili da applicarsi per gli oneri di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
- Nuove voci di costo, come la possibilità di riconoscere gli oneri maggiori sostenuti per l'adeguamento delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 in materia di classificazione dei rifiuti, che consentono un adeguamento del parametro sul limite massimo della crescita annuale del costo tariffario.
- Meno discrezionalità per gli Enti Territorialmente Competenti nella definizione dei parametri di propria competenza, come sulla determinazione del fattore di sharing (b) sui ricavi da rifiuti, o sulla determinazione del coefficiente di produttività (Xa) nella definizione del limite della crescita.
- Nuovi schemi per la compilazione del PEF. Con Determinazione n. 02 del 04 novembre 2021 l'Autorità ha pubblicato gli schemi da adottarsi per la validazione del PEF, quali: il tool di calcolo in Excel, che deve essere compilato da parte di ciascun soggetto coinvolto nella procedura di approvazione del PEF per la fornitura dei dati di costo, nonché per la redazione dello schema di PEF validato dall'ETC; la relazione di accompagnamento; la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dai Gestori, distinta per i soggetti in regime di contabilità privata o pubblica.

Atteso che con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Rilevato che nell'art. 6 della delibera 443/2019 l'autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (Pef), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'ente territorialmente competente;
- ente territorialmente competente (etc): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad arera entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il pef, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Atteso che l'art. 1.1 del MTR definisce l'ETC come "l'Ente di governo dell'ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la regione o la provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Rilevato che la delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del piano regionale di gestione rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico ambito territoriale ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un ente di governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Preso atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla delibera istitutiva dell'ente di governo dell'ATO come programmato nel piano suddetto;

Considerato che il comune di Orotelli è soggetto a svolgere le funzioni di ente territorialmente competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'ente di governo come sopra delineato;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Atteso che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- I gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- L'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- L'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- L'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

Considerato che alla data di validazione del Pef tari 2022, l'ente scrivente ha verificato che il gestore non ha provveduto ad inviare il proprio PEF di pertinenza, nonostante i continui solleciti e che si rende comunque necessario disporre di un piano tariffario per l'annualità corrente in attesa di ulteriori riscontri;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con sette voti favorevoli e quattro astenuti (consiglieri di minoranza Mereu, Bosu, Marteddu e Piga);
tutto ciò premesso

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di riconfermare lo stesso piano tariffario in vigore nel 2021 per l'annualità 2022;
2. Di dare atto che in attesa di nuovi sviluppi si provvederà ad apportare le variazioni al piano tariffario esistente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Tonino Bosu	Segretario Comunale Dott. Mario Mattu
-------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 17/02/2022

Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 17/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **17/02/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 22/02/2022

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **22/02/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 22/02/2022

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu